

REGIONE PIEMONTE BU3 16/01/2020

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Nuovo Statuto Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i.

Allegato



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
n. 47 in data 11.11.2019

P R E F A Z I O N E

Lo Statuto è l'espressione più qualificata dell'autonomia comunale e rappresenta il più significativo strumento di autogoverno.

Infatti lo Statuto è solo vincolato alle leggi dello Stato che contengono i principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali per cui ogni Comune può redigere lo stesso in base alle sue caratteristiche peculiari e alle esigenze particolari e distinte da quelle degli altri enti.

Nel presente Statuto ci rivolgiamo ai nostri cittadini e cittadine nel rispetto dell'identità di genere. Al tempo stesso, però, si è ritenuto opportuno proporre alla cittadinanza un testo quanto più leggibile e chiaro; per questa ragione abbiamo utilizzato il maschile inclusivo che non intende ledere in alcun modo la differenza di genere con le sue peculiarità e professionalità.

Questo strumento normativo è stato previsto per la prima volta dalla Legge n. 142 del 1990 e lo si può sintetizzare come il complesso delle norme che determinano l'assetto fondamentale del Comune e che dettano le regole della sua organizzazione e quelle concernenti le modalità di esercizio delle sue funzioni.

Lo Statuto inizialmente approvato, è già stato oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i. e, successivamente, a seguito del nuovo assetto comunale determinato dal superamento, nel censimento 2001, dei 15.000 abitanti.

Si rende necessaria ora una nuova rivisitazione del documento a seguito dell'istituzione del Comune di Mappano, in forza della Legge regionale piemontese n. 1/2013, per scorporo del territorio dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini. Il distacco di 5270 cittadini ha comportato, infatti, per il Comune di Caselle T.se l'inserimento nella fascia degli Enti al di sotto dei 15.000 abitanti.

In relazione alle sue caratteristiche peculiari e al fatto che lo Statuto documenta l'attuale organizzazione amministrativa di Caselle, si auspica che ne venga apprezzato il valore e si invitano i concittadini a conservarlo come proprio patrimonio e soprattutto a consultarlo e, qualora ne ravvisino la necessità, a fare proposte per il suo miglioramento a beneficio di tutta la Città.

PARTE I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. L'autonomia statutaria introdotta dalla Legge n. 142, in data 8 Giugno 1990, sull'ordinamento comunale e provinciale nasce dalla necessità di ottemperare a precise disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Superata l'idea del potere locale come concessione dello Stato periferico e consolidatasi quella di un potere che deriva direttamente dai cittadini, pur, ovviamente, collegato e coordinato con quello dello Stato, la potestà statutaria indica e qualifica la condizione istituzionale degli Enti Locali in coerenza con il pluralismo e la democrazia.
3. Esprime questa potestà statutaria la capacità di ogni collettività a definire essa stessa, in autonomia di volontà e giudizio, il proprio modo di governare, assieme ad una sua propria specifica ed ideale forma di organizzazione per gestire l'attività di governo.

Articolo 2

Funzioni e compiti del Comune

1. Il Comune di Caselle Torinese è Ente Autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto, così come prevedono la Costituzione e le vigenti norme di legge.
2. Il Comune di Caselle Torinese rappresenta la propria comunità, ne esercita la funzione di autogoverno, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. Esso è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi propri e in quelli dello Stato e della Regione di appartenenza, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Obiettivi preminenti del Comune di Caselle Torinese sono lo sviluppo economico, sociale e culturale della propria collettività, finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei valori collettivi, assieme alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, sollecitando comportamenti tali da rendere sentiti ed esplicati anche i doveri e valorizza le diverse e molteplici culture che convivono nella città.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri enti locali, per la realizzazione di interessi comuni ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la

tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali. Al fine di concorrere al processo di integrazione, promuove scambi culturali con comunità italiane e Paesi esteri mediante gemellaggi.

6. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona umana e si propone come ente operatore di pace teso a promuovere in Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e fratellanza con altre comunità.
7. L'azione del Comune si ispira, pertanto, in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana riconoscendo in particolare i valori della famiglia tradizionale, delle coppie di fatto, delle unioni civili, della pace, dell'ospitalità, del rispetto e della tutela dei cittadini, dell'attenzione particolare ai soggetti diversamente abili e ai più deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della comunità cittadina.
8. Assicura il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
9. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia. Inoltre, onde modificare positivamente la percezione dell'uguaglianza dei sessi anche nella redazione degli atti in cui si sostanzia l'azione politica ed amministrativa dell'Ente, ogni regolamento di nuova adozione dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli ed incarichi istituzionali, declinandola debitamente, garantendo la scorrevolezza della lettura del testo.
10. Il Comune ispira in ogni caso la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) rispetto, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio naturalistico, storico, culturale e monumentale locale attraverso un'adeguata normazione urbanistica, una corretta educazione ed informazione ambientale volta alla salvaguardia della flora e della fauna, ed al risanamento delle aree degradate; potenziamento del verde pubblico e privato; riconoscimento dell'agricoltura come attività non solo produttiva ma di difesa della natura;
 - b) tutela dei diritti delle bambine e dei bambini e promozione dello sviluppo della loro personalità;
 - c) promozione dell'attuazione dei diritti dei giovani e loro partecipazione alla vita politica ed amministrativa;
 - d) riconoscimento del ruolo sociale degli anziani, valorizzazione della loro esperienza e tutela dei loro diritti ed interessi;
 - e) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - f) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata e dello sviluppo economico e sociale sostenibile, crescita dei livelli occupazionali, miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo e qualificazione delle imprese;
 - g) perseguimento del diritto allo studio proponendosi di assicurare l'istruzione e il sostegno della qualità dell'offerta formativa per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 - h) riconoscimento dell'acqua quale "bene comune pubblico", patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi e riconoscimento dell'accesso all'acqua potabile come un diritto umano fondamentale che non può e non deve essere assoggettato alle norme di mercato;
 - i) tutela dei valori dello sport e della pratica sportiva, ricreativa e del tempo libero;
 - j) tutela del diritto alla salute.

Articolo 3 Decentramento

Il Comune, allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento, costituendo presso Frazioni o nuclei abitati opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto.

Articolo 4 Rapporti con gli altri Enti Territoriali

1. Gli Enti comunitari – Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni – concorrono a formare il tessuto connettivo della Repubblica.
2. Il criterio che individua la sfera di governo assegnata al Comune è costituito dall'ambito del proprio territorio. Pertanto, nell'ambito comunale, nessuna attività, iniziativa, intervento sul territorio può essere iniziato o modificato, senza che ne sia stata rilasciata preventiva autorizzazione comunale. Anche le attività od interventi autorizzati da Enti Pubblici diversi sono in ogni caso soggetti all'acquisizione del preventivo parere favorevole della popolazione o del Consiglio Comunale.
3. I rapporti con i Comuni, la Provincia, la Città Metropolitana e la Regione sono informati ai principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi e di realizzare una più ampia partecipazione democratica, il Comune, nell'ambito delle Leggi vigenti, delega proprie funzioni ad Organismi di decentramento.

Articolo 5 Territorio e sede

1. Il Comune di Caselle Torinese si identifica con la parte del territorio nazionale italiano delimitato con il piano topografico (Foglio n. 56 della Carta d'Italia rilevata con il sistema aerofotoplanimetrico dall'Istituto Geografico Militare e riprodotta in scala 1: 25.000), di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Ufficio Centrale di Statistica.
2. Il territorio del Comune si estende complessivamente per Ha 1982 e confina con i Comuni di: San Maurizio C.se, Borgaro T.se, Leini, Venaria Reale, Robassomero e Mappano. L'altitudine massima è di mt. 295, quella minima di mt. 266.
3. Il Palazzo Civico, sede del Comune e dei suoi organi istituzionali, è individuato dal Consiglio Comunale.
4. Per eventuali modificazioni territoriali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 133 della Costituzione che dà alla Regione, sentite le popolazioni interessate, la possibilità di istituire, nel proprio territorio, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esistenti, e quelle contenute nella Legge.

Articolo 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Caselle Torinese si fregia del titolo di città concesso con D.P.R. in data 13.01.1994.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento disciplina e fissa le modalità per l'uso del gonfalone e dello stemma da parte di Enti o di Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 7
Albo Pretorio

1. E' istituito sul sito internet istituzionale l'Albo Pretorio ufficiale in formato elettronico, per la pubblicazione di tutte le deliberazioni, siano esse di Giunta che di Consiglio, le ordinanze, i manifesti e gli altri atti che devono essere portati a conoscenza della collettività e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. I documenti restano pubblicati all'albo pretorio on-line per il tempo stabilito dalla legge o dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario Generale del Comune, o un dipendente dallo stesso espressamente delegato, è il responsabile delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Comunale.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Titolo I°: ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo del Comune:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

Sezione I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8
Durata in carica, composizione, funzionamento

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di sospensione e di decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 9

Eleggibilità – Posizione giuridica dei Consiglieri e funzioni

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato.
2. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica al momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, all'atto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.
4. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare eventuali ineleggibilità o incompatibilità di qualcuno di essi, quando ne sussistano le cause, provvedendo alle surrogazioni. Quando successivamente alla elezione si verificano cause di ineleggibilità o incompatibilità si provvede ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. Nella prima seduta il Consiglio Comunale deve anche provvedere all'elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale secondo quanto previsto dalla legge.
7. Entro il termine di 45 giorni dall'elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche nonché alla verifica della loro attuazione con cadenza almeno annuale.
8. I consiglieri devono partecipare alle sedute in abbigliamento consono alla funzione rivestita.
9. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge.
10. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutta la documentazione, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
11. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
12. Le competenze sono esercitate con le modalità stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo comma.

13. Il Consiglio adotta i provvedimenti concernenti l'organizzazione dei propri lavori in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento interno.
14. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e proporre mozioni, e ordini del giorno, nell'osservanza delle procedure indicate dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
15. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può conferire ai consiglieri comunali un mandato per lo svolgimento di uno specifico incarico. Il consigliere incaricato non ha poteri all'esterno.
16. Il regime delle aspettative, permessi e indennità dei Consiglieri Comunali per l'espletamento del loro mandato è disciplinato dalla legge.
17. Decadono dalla carica di Consiglieri Comunali, i Consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive e non giustificate del Consiglio. La proposta di decadenza fatta d'ufficio o presentata da qualsiasi elettore e/o del Prefetto deve essere notificata all'interessato che potrà nel termine di 15 giorni dalla notifica presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente detto termine il Consiglio Comunale procederà alla pronuncia di decadenza. In caso di presentazione di giustificazioni, sulle medesime si pronuncia ugualmente il Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
18. I Consiglieri Comunali sono sospesi dalla loro carica di diritto nei casi previsti dalla legge. In tal caso il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato vengano meno le misure che l'avevano determinata.
19. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate personalmente o con delega redatta con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al protocollo dell'ente e da questo immediatamente assunte nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine del protocollo nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Articolo 10 **Competenze**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi. Esso impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione degli enti sovracomunali.
3. I suoi atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni successivi dall'adozione, a pena di decadenza.
6. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, o comunque riflessi di natura finanziaria, del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
7. Nel corso di ogni mandato amministrativo il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Articolo 11

Sedute

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
3. Per le modalità di convocazione e svolgimento della seduta si fa riferimento all'art. 40 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, o comunque alle normative vigenti.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, indicativamente una volta al mese. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede appositamente individuata dal Consiglio Comunale. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Nei casi di comprovata urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli oggetti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della seduta.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce il Consiglio Comunale o di propria iniziativa, ovvero quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune: in questo caso la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

8. Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Articolo 12

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri. Di norma l'elezione avviene nella prima seduta del Consiglio Comunale dopo la convalida degli eletti. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal Vice Presidente o in sua sostituzione dal Consigliere Anziano ai sensi di legge.
2. Il Presidente assicura, anche avvalendosi delle strumentazioni informatiche, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale come definito dal Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
4. Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolanti l'esercizio del diritto di partecipazione dei Cittadini alla vita politico – amministrativa del Consiglio Comunale previste dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dagli altri regolamenti comunali.
5. Il Presidente coordina le attività delle commissioni comunali.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Presidente e il Consigliere anziano formano l'Ufficio di Presidenza.
7. L'Ufficio di Presidenza ha competenza in merito alle seguenti questioni:
 - Programmazione delle iniziative della Presidenza;
 - Adozione delle misure organizzative necessarie per l'ottimizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - Esame delle giustificazioni delle assenze dei Consiglieri Comunali dalle sedute del Consiglio e adozione di eventuali provvedimenti anche disciplinari previsti dal regolamento;
 - Eventuali audizioni di rappresentanti di Organi Comunali ed Enti con i quali il Comune intrattiene rapporti amministrativi.

Articolo 13

Votazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e soltanto su argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si prevede un "quorum" speciale di maggioranza di voti.

2. I Consiglieri, nei casi previsti dalla legge, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.
3. Le votazioni sono palesi, rese per alzata di mano o per appello nominale. Sono prese a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone o quelle per le quali ne sia fatta richiesta anche da un solo Consigliere, con le limitazioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle vengono computate, per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 14

Gruppi consiliari e capi-gruppo

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale si costituiscono i gruppi consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero. Essi avranno a disposizione attrezzature e risorse come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare, tempestivamente, al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto eventuali mutamenti intercorsi relativamente all'uscita da un determinato gruppo ed indicare se andranno a far parte di altro gruppo consiliare esistente o di un nuovo gruppo o del gruppo misto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Nell'ambito delle Commissioni Consiliari permanenti, di cui al successivo articolo, è istituita la conferenza dei capi-gruppo.
4. Entro 30 giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo consiliare deve comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale, il nome del Consigliere Comunale che opererà da capo-gruppo del proprio schieramento. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, verrà considerato capo-gruppo il consigliere che, alle elezioni, ha riportato la maggior cifra individuale di preferenze.
5. Dell'avvenuta designazione e dell'elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, deve essere data comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale, perché dello stesso sia data comunicazione al Consiglio.
6. La Conferenza dei Capigruppo, oltre ai compiti ad essa attribuiti per legge, esamina, di norma almeno tre giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio Comunale, i punti messi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Alla stessa conferenza dei capi-gruppo sono rimessi pareri ed indicazioni sulle principali questioni attinenti all'attività complessiva dell'Ente e su tutti i problemi che richiedono particolari attenzioni, prima di essere sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco od un assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 15

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti. Le Commissioni concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune nei modi stabiliti dal Regolamento, soprattutto attraverso l'esame preventivo ed il rilascio di parere non vincolante sui più importanti provvedimenti consiliari, per snellire ed accelerare i lavori del Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto dei principi di controllo, partecipazione e trasparenza e del criterio proporzionale. Le commissioni permanenti sono formate da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Il voto di ogni rappresentante equivale al numero dei consiglieri del gruppo di appartenenza.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali e temporanee allo scopo di:
 - a) esperire indagini conoscitive ed esaminare, riferendone successivamente al Consiglio stesso, questioni di particolare interesse per l'Ente;
 - b) svolgere inchieste su fatti e situazioni connesse all'esercizio dell'attività dell'Ente.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento. Delle stesse viene redatto sintetico verbale.
6. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
7. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.

Articolo 16

Commissione speciale per le pari opportunità uomo-donna

1. E' costituita la Commissione speciale per le pari opportunità uomo-donna con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile e in particolare di
 - a) promuovere in tutte le sedi di competenza dell'ente locale una cultura che riconosca e valorizzi le competenze specifiche delle donne, a partire dal funzionamento stesso del comune;
 - b) promuovere servizi che partono dal riconoscimento della specificità del ruolo femminile nella società e degli importanti e onerosi compiti che pesano sulle donne;
 - c) difendere i diritti delle donne laddove essi siano ancora esplicitamente lesi;
 - d) favorire l'informazione e la conoscenza relative alle iniziative riguardanti la condizione femminile;
 - e) promuovere iniziative che consentano alle donne di rendere compatibili la vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
 - f) perseguire quelle altre finalità che siano ritenute conformi allo spirito del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*".

La composizione ed il funzionamento di tale Commissione è disciplinata dal regolamento.

Articolo 17
Verbalizzazione sedute

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive assieme al Presidente. Il processo verbale è costituito dalla trascrizione degli interventi dei Consiglieri, con l'indicazione degli interventi nella discussione, e deve essere approvato dal Consiglio Comunale, di norma nella seduta successiva.
2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale siano indicati suoi particolari interventi, che devono essere consegnati al Segretario Generale entro la chiusura della seduta.
3. Delle sedute del Consiglio Comunale, a cura e sotto la responsabilità del Segretario generale del Comune, sono conservate le registrazioni negli archivi digitali, che sono a disposizione dei Consiglieri per l'intera legislatura.

Articolo 18
Pubblicazione delibere

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, redatte in forma digitale, sono pubblicate integralmente all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
4. Gli originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale vengono conservati presso gli archivi informatici della Segreteria Generale dell'Ente.

Sezione II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 19
Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 20
Funzioni

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Consiglio Comunale ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Articolo 21

Composizione e condizioni di eleggibilità

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori previsto dalla legge, tra cui un Vice-Sindaco. Nella composizione della Giunta deve essere garantito il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, come previsto dalla legge.
2. La nomina della Giunta deve essere comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti previsti per legge e in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative o professionali.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il 3° grado del Sindaco né possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. I componenti della Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Articolo 22

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti/Funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce al Consiglio Comunale con apposita relazione da presentarsi annualmente e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Gli Assessori esterni partecipano all'adunanza del Consiglio Comunale senza diritto di voto e di intervento, salvo se interpellati dal Presidente del Consiglio Comunale per effettuare le relazioni, esprimere pareri, offrire chiarimenti, dare notizie ed informazioni connessi alle materie relative alle loro deleghe. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni. L'intervento nella discussione da parte degli Assessori esterni non comporta la chiusura del Consiglio Comunale e la successiva riapertura.

Articolo 23
Durata in carica

1. La durata in carica della Giunta Comunale, la sua decadenza e la sua cessazione, a seguito di mozione di sfiducia costruttiva, sono regolate dalla legge, così come le cause di ineleggibilità e di incandidabilità.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 24
Cessazione dagli incarichi

1. I singoli Assessori cessano dall'incarico per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) decesso;
2. Le dimissioni da membro della Giunta Comunale sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla sostituzione dei dimissionari dandone comunicazione motivata al Consiglio Comunale perché lo stesso organo ne prenda atto. Le dimissioni dei singoli assessori sono immediatamente efficaci e irrevocabili.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Nel caso di cessazione dall'Ufficio dei singoli Assessori, il Sindaco può provvedere alla loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 25
Sedute e verbalizzazione

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco o da chi, al suo posto, presiede la seduta.
9. I verbali sono conservati in forma digitale presso gli archivi informatici dell'Ente.
10. Le deliberazioni della Giunta, redatte in forma digitale, sono pubblicate all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. L'elenco delle stesse verrà trasmesso a tutti i capi-gruppo il giorno stesso della loro pubblicazione.
11. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
12. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 26

Competenze specifiche

1. Spetta in particolare alla Giunta compiere tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/00 e s. m. ed i. nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco.

Sezione III - IL SINDACO

Articolo 27

Distintivo e giuramento

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed è ufficiale di governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 28 **Competenze**

1. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, rappresenta il Comune, assicura il carattere unitario della direzione politico-amministrativa del Comune e coordina l'attività della Giunta.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno. Convoca e presiede il Consiglio Comunale qualora non venga eletto il Presidente.
3. Firma i verbali delle deliberazioni della Giunta unitamente al Segretario Generale del Comune.
4. Dà agli Assessori le direttive politico-amministrative relative alla conduzione dell'Ente nonché quelle di attuazione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
5. Coordina l'attività dei singoli Assessori, anche mediante l'eventuale istituzione di Comitati interassessorili, con il compito di esaminare questioni di comune competenza, di fornire indicazioni su problemi di rilevante importanza, di individuare l'indirizzo amministrativo per la proposta di programmi e progetti concernenti diverse funzioni dell'Ente. Tali Comitati possono avvalersi della consulenza del Segretario Generale del Comune, dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio dell'Ente, ovvero anche – previa deliberazione della Giunta – di esperti non appartenenti all'Amministrazione.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate assicurando il rispetto delle norme in materia di pari opportunità entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che il Segretario Comunale ed i Dirigenti/Responsabili dei Servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive dallo stesso impartite.
7. Nomina il Segretario Generale, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle Leggi e dagli appositi Regolamenti Comunali.
8. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
9. Rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore, che come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
10. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

11. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi di legge.
12. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
13. Esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale.
14. Svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.

Articolo 29

Deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, affidandogli la carica di Vice-Sindaco.
2. Nel rilascio delle deleghe agli Assessori, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo amministrativo, essendo la gestione attribuita ai Capi Settore.
3. Il Sindaco ha facoltà di revocare e di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
6. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe a Consiglieri Comunali esclusivamente per effettuare studi su determinate materie, o per compiti di collaborazione circoscritti all'esame o alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Tali incarichi non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo al Comune, non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo.

Articolo 30

Ordinanze

1. Il Sindaco emette ordinanze riservate allo stesso dalla Legge o dallo Statuto.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.
3. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Lo stesso adotta, altresì, provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
5. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

Articolo 31

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Il Comune, si costituisce in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, tramite il Sindaco, su deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale.

Articolo 32

Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla Legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Adotta i provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dalla Legge.
5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

Articolo 33

Sostituto del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, lo stesso è sostituito dal Vice Sindaco.

Titolo II: ORGANI BUROCRATICI

Sezione I – SEGRETARIO GENERALE

Sezione II – UFFICI

Sezione I – IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 34

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. La gestione dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, è affidata al Segretario Generale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale e in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, nell'osservanza delle indicazioni del presente Statuto.
2. Il Segretario Generale del Comune è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dallo stesso.
3. Nel rispetto della Legge, che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, il Segretario Generale è l'Organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con la responsabilità del risultato, sottoposto a verifica del Sindaco il quale ne informa la Giunta.
5. Allo stesso Organo burocratico sono affidati compiti di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge o di regolamento.

Articolo 35

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Generale è attribuita dai regolamenti, nell'ambito dei servizi cui essi sono preposti, l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza anche esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano demandati dalla Legge e dal presente Statuto alla specifica competenza degli Organi di governo del Comune.

Articolo 36

Vice Segretario

1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

Sezione II - UFFICI

Articolo 37

Personale Direttivo

1. Il Sindaco può proporre ai Settori dipendenti di qualifica apicale, con incarico di direzione.
2. La copertura dei posti dirigenziali potrà avvenire attraverso le modalità previste dalla Legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 38

Dirigenti/Responsabili dei Settori

1. Ai Dirigenti/Responsabili dei Settori spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale e dal Regolamento.
2. Sono preposti e responsabili sia della direzione della propria struttura organizzativa che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e programmi individuati dagli organi elettivi.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda al Capo III del D.Lgs. 267/2000 e smi (TUEL).

Articolo 39

Struttura di gestione

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è oggetto di apposita regolamentazione sul relativo ordinamento.
2. L'organizzazione strutturale degli uffici, per il raggiungimento dei fini istituzionali del Comune, è articolata in Settori e Servizi collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dagli organi elettivi.

Articolo 40

Personale

1. Il Comune cura il miglioramento delle prestazioni del personale dei vari Uffici attraverso il rinnovamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilità dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è stabilita dagli atti normativi dell'Ente, nell'ambito delle Leggi, del Codice di comportamento dell'Ente e del presente Statuto.

Titolo III: SERVIZI PUBBLICI

1. I servizi pubblici comunali svolgono attività funzionali alla realizzazione di finalità sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dalla Legge, in modo economico, trasparente e non discriminatorio.
3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla Legge, il Comune assicura regolarità, continuità, economicità e qualità del servizio pubblico indipendentemente dalle modalità di esercizio.

TITOLO IV: CONTROLLO INTERNO

Le varie tipologie di controlli interni sono disciplinate da apposito Regolamento in conformità alla normativa di riferimento.

PARTE III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME ASSOCIATIVE

Articolo 41

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione.

Articolo 42

Tipologia delle forme associative

1. Il Comune può adottare forme associative per la gestione di funzioni e servizi.
2. Tali forme sono:
 - a) le convenzioni;
 - b) i consorzi;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'Unione di Comuni.

Articolo 43
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi che opera in nome e per conto degli enti deleganti.

Articolo 44
Consorzi

- 1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Città Metropolitane ed altri Enti Pubblici autorizzati dalla Legge per la gestione associata di uno o più servizi.
- 2 - A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- 4 - Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Articolo 45
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, Unioni di Comuni allo scopo di esercitare funzioni in forma associata.

Articolo 46
Accordi di programma

1. Il Comune può attivare appositi accordi, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Città Metropolitane e Regioni, di Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 47

Finalità

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere anche di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 48

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle Associazioni interessate, registra quelle che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Il Comune può, altresì, istituire consulte temporanee in ordine ad altre materie ritenute rilevanti per la vita sociale e culturale cittadina.
6. Le consulte esprimono proposte e pareri preventivi non vincolanti sui provvedimenti amministrativi attinenti la propria sfera di competenza, verificano sulla gestione delle attività dello specifico settore ed eventualmente collaborano a titolo volontario all'erogazione di servizi a rilevanza collettiva e possono chiedere di essere ascoltate dalle Commissioni Consiliari.
7. La composizione, le competenze e il funzionamento delle consulte sono disciplinate da apposito regolamento consiliare.

Articolo 49

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela del patrimonio ambientale, civico e culturale del territorio.
2. Le associazioni di volontariato, incluse quelle riconosciute a livello nazionale e regionale, potranno collaborare con il Comune per la realizzazione di progetti, iniziative e attività di vario genere.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 50

Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'Ente:
 - a) gli interventi nel procedimento amministrativo;
 - b) le istanze;
 - c) le petizioni
 - d) le proposte;
 - e) le forme associative e di cooperazione;
 - f) i referendum;
 - g) le consultazioni;
 - h) i diritti di informazione;
 - i) i diritti di accesso.

Articolo 51

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dai regolamenti.

Articolo 52

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Segretario o dal funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 53

Petizioni

1. Almeno 150 (centocinquanta) cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. Il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio, ove nominato, la

petizione per l'istruzione della pratica e successivo inoltro alla Commissione Consiliare competente sentito il parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La Commissione Consiliare potrà sentire i rappresentanti dei sottoscrittori e dovrà proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni i provvedimenti da assumere.
3. Si demanda ad apposito Regolamento la forma e la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, le modalità di partecipazione al procedimento e l'assegnazione all'organo competente.

Articolo 54

Proposte

1. Almeno trecento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio per l'istruzione della pratica e successivo inoltro alla Commissione Comunale competente, avendo acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. La Commissione Consiliare potrà sentire i sottoscrittori e dovrà proporre al Consiglio Comunale i provvedimenti da assumere entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Articolo 55

Forme associative e di partecipazione

1. Il Comune favorisce e tutela le varie forme di partecipazione e associazione dei cittadini che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo e le attività di volontariato.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità per l'acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3. Qualora si costituiscano dei Comitati di zona, l'Amministrazione promuove incontri in merito al bilancio ed a progetti e provvedimenti di particolare rilievo interessanti l'area di competenza di ciascun Comitato.
4. Il Comune può prevedere forme di partecipazione degli utenti nella verifica e nel monitoraggio della qualità dei servizi erogati, da effettuare con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 56

Referendum

1. La popolazione del Comune iscritta nelle liste elettorali può esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di esclusiva competenza comunale tramite referendum. Circa le

modalità di attuazione di tali referendum il Comune rinvia alle disposizioni di cui alle Leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Sono soggette a referendum le proposte promosse da un numero non inferiore al 10% del corpo elettorale.
3. Possono essere sottoposte a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti:
 - a) riguardino materie che non esorbitino dalle competenze del Comune;
 - b) riguardino uno specifico atto, intervento o comportamento che il Comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, restando esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti illegittimi;
 - c) siano formulati con chiarezza e precisione, nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere in modo significativo con un "sì" o con un "no".
4. Il referendum non può avere per oggetto atti di pianificazione, di programmazione e di organizzazione, tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell'Amministrazione Comunale. In tal caso esso è deliberato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale.
5. La raccolta delle firme per l'indizione del referendum popolare può essere avviata solo dopo la verifica dell'ammissibilità del quesito. Sulla ammissibilità del referendum si pronuncia un'apposita commissione, composta da tre membri, dei quali uno è il Sindaco che la presiede e gli altri due sono il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Comune.
6. La commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità del quesito proposto dal comitato promotore, in relazione alle disposizioni dello Statuto.
7. Alla raccolta delle firme si procede, una volta dichiarata l'ammissibilità del quesito, utilizzando appositi moduli stampati a cura della Segreteria Generale. La regolarità delle sottoscrizioni, debitamente autenticate, è verificata dall'Ufficio Elettorale comunale ed è attestata dal dirigente del Settore.

Articolo 57

Effetti del Referendum

Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Articolo 58

Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
3. La consultazione viene decisa dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, e si svolge nei tempi, luoghi e con le modalità fissati dallo stesso secondo le norme previste nell'apposito Regolamento.

Articolo 59
Effetti della consultazione

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a considerare la volontà espressa con la consultazione, assumendo i conseguenti atti di indirizzo.

Articolo 60
Diritto di informazione e trasparenza amministrativa

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Il Comune riconosce nell'informazione alla collettività una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione. A tal fine attua la più completa e imparziale informazione sulle attività e sul funzionamento dei propri uffici e servizi, delle Istituzioni, degli Enti o Aziende partecipate. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche di altri sistemi di pubblicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza attraverso:
 - a) l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - b) a mezzo stampa;
 - c) mezzi telematici.

Articolo 61
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, ai sensi della normativa vigente in materia.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 62
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Articolo 63
Regolamenti

1. I regolamenti comunali costituiscono lo strumento propulsivo dell'attività del Comune. Essi sono formati ed approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatti salvi quelli per i quali la Legge prevede la competenza della Giunta Comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale agli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
 4. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 5. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Commissione Comunale per i Regolamenti identificata nella Conferenza dei capi-gruppo, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.
 6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 7. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64

Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. A seguito dell'approvazione dello Statuto, l'apposita Commissione propone al Consiglio Comunale i nuovi regolamenti previsti dallo stesso. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione e che risultano compatibili con il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni ed il presente Statuto.

Articolo 65

Modifica dello Statuto

1. L'entrata in vigore di nuove Leggi che enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme stabilite con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale in tal caso adegua lo Statuto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 66

Pubblicità dello Statuto

INDICE

PARTE I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 – Principi fondamentali	pag. 3
Articolo 2 – Funzioni e compiti del Comune	pag. 3
Articolo 3 – Decentramento	pag. 5
Articolo 4 – Rapporti con gli altri Enti Territoriali.....	pag. 5
Articolo 5 – Territorio e sede	pag. 5
Articolo 6 – Stemma e gonfalone.....	pag. 6
Articolo 7 – Albo Pretorio	pag. 7

PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI DI GOVERNO

Sezione I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 – Durata in carica, composizione, funzionamento	pag. 6
Articolo 9 – Eleggibilità – Posizione giuridica dei Consiglieri e funzioni	pag. 7
Articolo 10 – Competenze	pag. 8
Articolo 11 – Sedute	pag. 9
Articolo 12– Presidenza	pag. 11
Articolo 13 – Votazioni	pag. 11
Articolo 14 – Gruppi consiliari e capi-gruppo	pag. 12
Articolo 15 – Commissioni consiliari permanenti.....	pag. 12
Articolo 16 – Commissione speciale per le pari opportunità uomo-donna.....	pag. 13
Articolo 17 – Verbalizzazione sedute.....	pag. 14
Articolo 18 – Pubblicazioni delibere	pag. 14

Sezione II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 19 – Elezione	pag. 14
Articolo 20 – Funzioni	pag. 14
Articolo 21 – Composizione e condizioni eleggibilità	pag. 15
Articolo 22 – Competenze	pag. 15
Articolo 23 – Durata in carica	pag. 16
Articolo 24 – Cessazione dagli incarichi	pag. 16
Articolo 25 – Sedute e verbalizzazione	pag. 16
Articolo 26 – Competenze specifiche	pag. 17

Sezione III - IL SINDACO

Articolo 27 – Distintivo e giuramento	pag. 17
Articolo 28 – Competenze	pag. 18
Articolo 29 – Deleghe	pag. 19
Articolo 30 – Ordinanze	pag. 19
Articolo 31 – Rappresentanza del Comune in giudizio	pag. 20
Articolo 32 – Ufficiale di Governo	pag. 20

Articolo 33 – Sostituto del Sindaco	pag. 20
---	---------

Titolo II: ORGANI BUROCRATICI

Sezione I - SEGRETARIO GENERALE

Sezione II - UFFICI

Sezione II- IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 34 – Principi e criteri fondamentali di gestione	pag. 21
Articolo 35 – Attribuzioni gestionali	pag. 21
Articolo 36 – Vice Segretario	pag. 21

Sezione III - UFFICI

Articolo 37 – Personale direttivo	pag. 22
Articolo 38 – Dirigenti/Responsabili dei Settori	pag. 22
Articolo 39 – Struttura di gestione	pag. 22
Articolo 40 – Personale	pag. 22

Titolo III°: SERVIZI PUBBLICI

Titolo IV°: CONTROLLO INTERNO

PARTE III – ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - FORME ASSOCIATIVE

Articolo 41 – Organizzazione sovracomunale	pag. 23
Articolo 42 – Tipologia delle forme associative	pag. 23
Articolo 43 – Convenzioni	pag. 24
Articolo 44 – Consorzi	pag. 24
Articolo 45 – Unione di Comuni	pag. 24
Articolo 46 – Accordi di programma	pag. 25

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 47 – Finalità	pag. 25
Articolo 48 – Associazionismo.....	pag. 25
Articolo 49 – Volontariato.....	pag. 26
Articolo 50 – Forme di partecipazione	pag. 26
Articolo 51 – Interventi nel procedimento amministrativo	pag. 26
Articolo 52 – Istanze	pag. 26
Articolo 53 – Petizioni	pag. 27

Articolo 54 – Proposte	pag. 27
Articolo 55 – Forme associative e di partecipazione	pag. 28
Articolo 56 – Referendum	pag. 28
Articolo 57 – Effetti del Referendum	pag. 28
Articolo 58 – Consultazione	pag. 29
Articolo 59 – Effetti della consultazione	pag. 29
Articolo 60 – Diritto di informazione e trasparenza amministrativa	pag. 29

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 61 – Diritto di accesso	pag. 29
Articolo 62 – Statuto	pag. 29
Articolo 63 – Regolamenti	pag. 30

Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64 – Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione dello Statuto	pag. 30
Articolo 65 – Modifica dello Statuto	pag. 31
Articolo 66 – Pubblicità dello Statuto	pag. 31